



# CITTA' DI MELISSANO

PROVINCIA DI LECCE

## DISCIPLINARE D'INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

(INCARICO LEGALE)

TRA

Il **COMUNE DI MELISSANO**, con sede in via Casarano, 71 - C.F.81003390754, in persona del responsabile del settore A.A.II. e legali dott. Tommaso Manco - domiciliato per la carica presso la Sede Comunale, in virtù dei poteri conferitigli dalla legge e dal vigente Statuto Comunale, ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 4/4/2018

E

l'**avvocato Luigi QUINTO** del Foro di Lecce (di seguito: legale), nato a San Pietro Vernotico il 14/2/1976 C.F. QNTLGU76B14I119M con studio in Lecce alla via Garibaldi, n.43 (P.I. 03508320755) Email : [studiolegalequinto@libero.it](mailto:studiolegalequinto@libero.it) – PEC [pietroquinto@pec.it](mailto:pietroquinto@pec.it)

### Premesso che:

- il Comune di Melissano procede alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che sono poi sottoposti ad un complesso procedimento che si articola nel previo trattamento di selezione automatica e di biostabilizzazione così ricavando, dai rifiuti biostabilizzati, una frazione secca ed una umida;
- la frazione secca è destinata al recupero di energia mediante impianti di termovalorizzazione, mentre quella umida è destinata alla discarica di servizio. Più precisamente la frazione umida (organica) viene a distinguersi in Frazione Organica Stabilizzata (FOS) e scarti e sovvalli e solo questi ultimi vengono conferiti in discarica;
- tale complesso procedimento avviene per il tramite dei trattamenti che vengono eseguiti presso l'impianto ove vengono conferiti i rifiuti del Comune ricorrente,

### Considerato che:

- con determina Dirigenziale n. 276 del 27.12.2013 e con successive determinazioni n. 225 del 28.10.2014 e n. 18 del 15.01.2015 la Regione Puglia ha approvato l'aliquota di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l'anno 2014 per ciascun Comune della provincia di Lecce, negando il riconoscimento della premialità prevista dall'art. 3, co. 40, L. 549/95;
- la Regione ha ritenuto così di fare applicazione dell'art. 7 comma 8 della L.R. 30.12.2011




38 che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ha fissato l'ammontare dell'Ecotassa per il deposito in discarica di ogni tonnellata di rifiuti solidi urbani "a partire dall'aliquota massima di euro 25,82 a tonnellata";

- la determinazione del tributo speciale (d'ora in poi Ecotassa) effettuata da parte della Regione non ha considerato il particolare e complesso trattamento al quale i rifiuti sono assoggettati prima del conferimento in discarica con l'esito finale della produzione degli scarti e/o sovvalli per i quali la legislazione statale prevede un abbattimento della ecotassa al 20%;
- i provvedimenti regionali sono stati impugnati innanzi al TAR Lecce, che, con sentenza n. 305/2018, ha accolto la tesi della riconducibilità dei rifiuti conferiti in discarica agli "scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica";
- con determina n. 321 del 21/12/2017 la Regione Puglia ha determinato la misura dell'ecotassa a carico dei Comuni della Provincia di Lecce per l'anno 2017 non tenendo conto dei principi affermati dal TAR di Lecce;
- le precedenti determinine relative al 2017 sono già state impugunate innanzi al TAR e che la nuova delibera va impugnata al fine di non incorrere nell'improcedibilità del ricorso;
- la Giunta comunale di Melissano, con proprio atto n. 38 del 4/4/2018 ha demandato al responsabile del settore l'individuazione e la nomina dell'avv. Luigi Quinto, cui affidare l'incarico della difesa del Comune nel giudizio di cui si tratta, al fine di impugnare la suddetta determinazione della Regione Puglia munendolo all'uopo della più ampia facoltà di dire, eccepire e dedurre quanto riterrà opportuno per la migliore difesa di questo Ente;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa del Comune nella controversia de quo, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. L'incarico ha per oggetto l'impugnazione della determinazione n. 321 del 21/12/2017 della Regione Puglia.
2. Il legale si impegna a svolgere il presente incarico a fronte del compenso lordo (comprensivo di rimborso 4%, IVA, CAP e ritenuta di acconto) pari ad euro 190,32 anche in caso di soccombenza del Comune. Tale importo è stabilito in misura fissa e non revisionabile ed è accettato dall'incaricato senza riserve in quanto congruo a remunerare la prestazione professionale sino al completamento di tutto il giudizio de quo.
3. In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, qualora la quantificazione ad opera del giudice sia superiore a quanto riconosciuto con il presente disciplinare, al legale nominato verrà assegnata anche detta differenza.
4. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà




luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Il legale è altresì tenuto ad inviare al Comune copia di tutti gli atti depositati e di quelli ricevuti per notifica dalla controparte, entro tempi brevissimi.

5. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui, per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.
6. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).
7. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti di quanto pattuito.
8. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
9. L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano l'esercizio della professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte sopra indicata, di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, nonché di non versare in alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato, secondo quanto previsto delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.
10. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
11. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.
12. Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.

La presente scrittura privata è redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

Melissano, li 5/4/2018



Per il COMUNE DI MELISSANO

IL PROFESSIONISTA

Il Responsabile del settore AA.II. e Legali

Avv. Luigi Quinto

dott. Tommaso Manco



Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 6).